

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa n

/2022 R.G., avente ad oggetto: "mobilità del personale";

PROMOSSA DA

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo La

Cava;

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Francesca Linares;

- RESISTENTE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

konveniva in giudizio il Con ricorso depositato in data 15.4.2022, Ministero della Giustizia. Esponeva: che aveva partecipato, risultando idonea, alla selezione, finalizzata all'assunzione di 800 posti per il profilo professionale di assistente giudiziario- area funzionale II fascia economica F2 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; che in data 4.3.019 era stata assunta alle dipendenze del Ministero della Giustizia presso l'Ufficio Unep del Tribunale di Civitavecchia , ottenendo sino al 8.12.2022 e su posto vacante, assegnazione temporanea ex art 42 bis d.lgs. 151/01 presso la Procura della Repubblica per i minori di Messina, ove attualmente prestava servizio;

Sentenza n. 1348/2022 pubbl. il 21/06/2022 RG n. 2129/2022

predetto vincolo disciplinano soltanto le ordinarie procedure di mobilità e non abbiano certamente l'effetto di paralizzare l'operatività della normativa di favore prevista nel caso di sussistenza delle condizioni straordinarie e meritevoli di tutela indicate nella legge 104/1992. Conseguentemente, nel caso di sussistenza delle condizioni legittimanti previste dall'art. 33 l. cit., la sussistenza del vincolo di permanenza quinquennale, non può certo impedire l'accertamento del predetto diritto ed il suo esercizio da parte del dipendente con una eventuale richiesta di trasferimento anche al di fuori delle procedure di mobilità ordinaria o comunque svolte su base concorsuale."

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso il Tribunale di Messina.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014 e 37/2018.

Considerate le ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate tra le parti e i controinteressati.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso il Tribunale di Messina;
- condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore di parte ricorrente,



Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza. Messina, 21.6.2022

> Il Giudice del lavoro Dott.ssa Aurora La Face